

legge, la Giunta regionale elabora una proposta di legge organica in materia di politiche attive per il lavoro, ispirata ai principi della flessicurezza, del dialogo sociale e delle politiche aziendali, sentite le parti sociali, sindacali aziendali di categoria.

Art. 49

(Reddito minimo di cittadinanza)

1. È istituito il Reddito minimo di cittadinanza per i nuclei familiari privi di ogni altra e diversa tipologia di entrate, con priorità verso le famiglie più numerose e nei confronti di nuclei di cui fanno parte anziani non autosufficienti, persone diversamente abili e bambini.
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere congiunto delle Commissioni consiliari Lavoro e Politiche sociali e sentite le confederazioni sindacali, emana un regolamento che disciplina l'accesso ed il funzionamento dello strumento di tutela.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito dell'UPB 511 (Politiche sociali), è istituito specifico capitolo. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 50

(Abrogazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, recante la disciplina sull'apprendistato)

1. A far data dal termine del regime transitorio di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), fatte salve eventuali proroghe o modificazioni, sono abrogati la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disciplina in materia di apprendistato) ed il regolamento regionale 8 gennaio 2010, n. 1 (Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato").
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, disciplina le modalità di attuazione dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 167/2011.

Art. 51

(Istituzione dell'anagrafe degli studenti)

1. La Regione, al fine di monitorare e contrastare la dispersione scolastica, istituisce l'anagrafe regionale degli studenti molisani.

Art. 52

(Istituzione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di consentire alla Regione la piena conoscenza del patrimonio edilizio scolastico e delle relative condizioni di sicurezza viene istituita l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

Capo V

POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTALI E RESIDENZIALI

Art. 53

(Modifica alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 14)

1. Alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 14 (Contributi per la formazione dei piani urbanistici per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare), articolo 3, primo comma, alinea, il numero "70" è sostituito da "50".

Art. 54

(Modifica alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25 (Eliminazione delle barriere architettoniche) le parole "riconosciuto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti del Comitato regionale di controllo, oltre al" sono sostituite dalle parole "dovuto il solo".

Capo VI

SVILUPPO, MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE
E LAVORI PUBBLICI

Art. 55

(Modifica alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)

1. L'articolo 35 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe) è sostituito dal seguente:

"Art. 35

Sistema tariffario dei servizi urbani

1. Il sistema tariffario urbano è determinato annualmente, per i servizi di competenza, dal Comune interessato, tenuto conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale."

Art. 56

(Principi e criteri per l'applicazione della politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,